



# COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

AREA II GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente

---

## a mezzo PEC

Spett.le Minuto Gioacchino s.r.l.  
[eros@pec.impresaminuto.com](mailto:eros@pec.impresaminuto.com)

Terra & Opere s.r.l.  
[EROS@PEC.IMPRESAMINUTO.COM](mailto:EROS@PEC.IMPRESAMINUTO.COM)

e p.c.

ARPAT – Dipartimento di Arezzo  
[arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

Az. USL Toscana Sud-Est  
[ausltoscanasudest@postacert.toscana.it](mailto:ausltoscanasudest@postacert.toscana.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le provincie di Siena,  
Grosseto e Arezzo  
[mbac-sbeap-si@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-si@mailcert.beniculturali.it)

REGIONE TOSCANA  
Settore Cave  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Provincia di Arezzo  
Ufficio Pianificazione Settore Cave  
[protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

---

Prot. n. 9480

18/05/2021

Rif. Pratica n. 409/2020

Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 23 DEL D.LGS 152/2006) DI  
COMPETENZA COMUNALE AI SENSI ART. 23 DEL D.LGS 152/2006. – RICHIESTA DI  
INTEGRAZIONE DOCUMENTI -

**Progetto di Recupero ambientale e funzionale di cave dismesse ai sensi dell'Art.25 comma  
3 delle NTA con coltivazione dell'area estrattiva denominata Carpinete (pervenuto  
tramite il portale STAR in data 30/12/2020, con protocollo n. 24268, PRATICA SUAP  
409/2020)**

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, pubblicato in data 1 Marzo 2021 sul sito dell'ente, in relazione alla documentazione presentata dal proponente, dei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti dai soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell'Art.24 Comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 come di seguito indicato.

Si segnala inoltre in merito alla procedibilità dell'istanza, sollevata da Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Arezzo Siena e Grosseto, pervenuta all'ente in data 06/04/2021, che il proponente ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art.19 Dlgs.152/2006 e art. 48 LR 10/2010 al SUAP in data 02/03/2020 con prot.n.4232, che l'avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito dell'ente in data 16/06/2020 e che a seguito dell'istruttoria tecnica svolta lo stesso progetto è stato rimandato a VIA.

L'Autorità competente ritiene, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il suo iter è iniziato in data antecedente al 21/07/2020, data di pubblicazione sul BURT (n.34 parte II) del Piano Regionale Cave e che **l'istanza sia procedibile** ai sensi delle norme di salvaguardia del Piano, ovvero in relazione all'Art.40 Comma 2 della Disciplina di Piano che recita *“Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3 a 7, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali si concludano positivamente i procedimenti di cui alla parte II, titolo III, del D.lgs 152/2006 e titolo III della l.r. 10/2010 che siano stati avviati prima della data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC. Sono altresì fatti salvi i procedimenti di VIA avviati in conseguenza dell'esito della verifica di assoggettabilità, purché il procedimento di quest'ultima sia stato già avviato alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PRC. È comunque ammesso il rilascio di autorizzazioni per il ripristino dei siti estrattivi dismessi di cui all'articolo 31 e per i siti di reperimento di materiale ornamentale storico di cui all'articolo 3”*.

Si precisa inoltre, al fine del corretto inquadramento del progetto presentato, che l'Autorizzazione sarà rilasciata ai sensi dell'Art.16 della L.R.35/2015 e che lo stesso non rientra tra i progetti ascrivibili o finalizzati al Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi

dismessi disciplinati dall'Art.31 della L.R.35/2015. Le indicazioni riportate nel progetto seguono le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente ed in particolare opera l'Art.25.3 comma 23 Sottozona AR che impone per l'area oggetto di intervento i seguenti vincoli:

*“...è ammessa l'attività estrattiva nel rispetto delle seguenti condizioni: la durata degli interventi di recupero/ripristino non deve superare i tre anni; la quantità da commercializzare non deve superare il 30% di quanto scavato; deve essere redatto un piano finanziario, a costi di mercato, in cui l'utile di impresa (ricavi ipotizzabili per il materiale da commercializzare) non sia superiore al 20% dei costi di recupero.”*

Ciò premesso si richiede quindi al proponente le seguenti richieste:

#### A) Soprintendenza

- Verifica di coerenza dell'intervento proposto con l'ambito tutelato *de iure* ex art.142 comma 1 lett. G del DLgs 42/2004 attraverso l'analisi dimostrata degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni contenute all'Art.12 dell'elaborato 8B del PIT-PPR;
- Verifica di coerenza dell'intervento attraverso la specifica analisi dei contenuti della scheda di Ambito paesistico n.11 “Valdarno Superiore” e con i correlati abachi delle invariati di cui al PIT-PPR;
- Elaborazioni di viste foto-realistiche di dettaglio ad alta risoluzione, dello stato di ripristino attraverso idonei elaborati contenenti anche la visualizzazione dell'ipotesi vegetazionale soprassuolo;
- Verifica e valutazioni, con idonea elaborazione cartografica riguardo la presenza di ricettori sensibili, sia interni che esterni per un ampio e congruo intorno, di interesse paesistico, culturale ed ambientale, che potrebbero essere comunque interessati dall'intervento;
- Relazione forestale di dettaglio della formazione vegetazionale tutelata paesaggisticamente;
- Idonea elaborazione cartografica contenente l'individuazione qualificata dei beni paesaggistici e beni culturali soggetti a tutela facendo riferimento ai valori

paesaggistici, culturali e ambientali presenti e relazione riguardo le possibili interferenze.

## B) ARPAT

Si rimanda a quanto indicato nel contributo pervenuto e pubblicato sul sito dell'ente nella pagina VIA della Sezione Ambiente del Comune.

Tutta la documentazione è reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.comunesgv.it/servizi-e-aree-tematiche/valutazione-di-impatto-ambientale-via/procedimenti-in-corso-via/>

**Ai sensi dell'Art.24 Comma 4 D. Lgs 152/2006, tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della presente.**

Le integrazioni richieste dovranno pervenire presso il Servizio scrivente (in formato digitale, firmato – es. .p7m che aperto – es. .pdf) tramite PEC all'indirizzo [suapsgv@pec.it](mailto:suapsgv@pec.it)

Si ricorda al proponente che ai sensi dell'art.24 Comma 4 “*Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.*”;

## RIFERIMENTI

L'Ufficio competente per il presente procedimento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive, il responsabile del procedimento è l'Architetto Paolo Pinarelli.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Paolo Pinarelli

(Documento firmato digitalmente)